



Protocollo : 102887 R.U. / DCAFC 6°

Rif:

Allegati

Roma, 13 settembre 2016

CIRCOLARE 21 /D

Alle Direzioni regionali, interregionali e  
interprovinciale

*Loro sedi*

agli Uffici delle dogane

*Loro sedi*

e, per conoscenza:

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per il mercato, la  
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  
normativa tecnica

*Roma*

alla Direzione centrale legislazione e  
procedure accise ed altre II.II.

*Sede*

alla Direzione centrale tecnologie per  
l'innovazione

*Sede*

a TERNA

*Roma*

all'AME - Asso Misure Energia

*Roma*

ad ACCREDIA

*Roma*

**OGGETTO:** Inserimento di Società nell'elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per i fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per l'accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati.

Premesso che con il D.M. 60/2015 è stato introdotto l'accreditamento per organismi che intendono eseguire la verifica periodica dei soli contatori di energia elettrica attiva (contatori ad inserzione diretta) per determinate funzioni di misura, si fa presente che detto accreditamento costituisce prerequisito tecnico per eseguire sia i controlli metrologici legali che quelli fiscali nel rispetto delle prescrizioni applicabili in ciascun ambito.

Per gli aspetti fiscali di competenza dell’Agenzia, con circolare 23/D del 29 dicembre 2015 sono state aggiornate le modalità per il coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei contatori ad inserzione diretta e dei sistemi di misura (contatori ad inserzione semidiretta ed indiretta) per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71. Tale circolare costituisce, altresì, la base tecnica per i controlli propedeutici all’accreditamento richiesto ai laboratori per poter essere inseriti, ferma restando la facoltà di controllo successivo dell’Agenzia, nell’elenco in oggetto.

Al riguardo, con particolare riferimento ai requisiti di imparzialità del laboratorio/Organismo di Ispezione, si precisa che il predetto accreditamento dovrà essere conseguito a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in qualità di Organismi di Tipo “A” o di Tipo “C”, nel rispetto delle disposizioni dell’Agenzia allo scopo applicabili<sup>1</sup>.

In particolare, ai fini del rilascio e del mantenimento dell’accreditamento, dovrà essere verificato che l’Organismo di Ispezione, nell’effettuare verifiche su sistemi di misura installati presso soggetti obbligati, non sia coinvolto direttamente nella vendita, nella progettazione, nell’installazione e nella gestione della misura del contatore o del sistema di misura oggetto di ispezione.

Altresì, tenendo conto della valenza tributaria di tali sistemi, l’assenza di conflitto, sia esso diretto che indiretto, dovrà essere verificata anche con riferimento all’attività di consulenza sulla gestione delle accise, in particolare, orientata alla fruizione dell’agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al TUA sul prodotto energetico utilizzato per produrre energia elettrica, nonché ai servizi di fornitura del medesimo prodotto energetico da depositi fiscali o commerciali.

Resta fermo che gli Uffici delle Dogane, per i fini fiscali di competenza, controlleranno che siano acquisiti agli atti delle officine elettriche soltanto certificati di prova, conformi ai modelli allegati alle circolari dell’Agenzia, emessi da laboratori /Organismi di Ispezione che non siano coinvolti direttamente (attività svolta dalla medesima Società titolare del laboratorio) o indirettamente (attività svolta da soggetti riconducibili alla Società titolare del laboratorio) nelle attività di vendita e di installazione dei predetti sistemi di misura nonché alla proprietà e/o progettazione degli impianti nei quali i suddetti gruppi di misura sono installati.

---

<sup>1</sup> Da ultimo, le circolari 18/D del 18 dicembre 2015 e 24/D del 29 dicembre 2015 nonché la nota della scrivente prot.35974 del 22 marzo 2016 di precisazione alla sopra citata circolare 23/D del 29 dicembre 2015.

Eventuali accreditamenti secondo le norme UNI-EN 17025:2005, nelle more dell'adeguamento del documento ACCREDIA DT-01-DT alle prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria, daranno titolo, ferma restando la facoltà di controllo successivo dell'Agenzia, ad effettuare soltanto le prove sui contatori ad inserzione diretta di cui al D.M. 60/2015.

Gli Uffici delle dogane preciseranno quanto sopra esposto all'atto del rilascio del nulla osta preventivo per le Società titolari di laboratori che intendono avviare *ex-novo* l'attività in oggetto.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche per tutti i laboratori in precedenza autorizzati dall'Agenzia delle dogane che non abbiano ancora ottenuto l'accredito secondo la norma UNI-EN 17025:2005 e per i quali siano scaduti i termini delle domande presentate a seguito della circolare 7/D del 6 maggio 2013.

Tali laboratori, qualora intendano proseguire la propria attività per i fini fiscali, dovranno, pertanto trasmettere copia delle domande di accreditamento secondo la norma UNI EN 17020:2012 (moduli Accredia DA-00 e DA-04 debitamente compilati, senza allegati), all'Ufficio in epigrafe ed all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede del laboratorio entro 270 giorni dalla data della presente circolare.

Qualora i documenti non pervengano entro tale termine, il predetto Ufficio delle dogane attiva, in ottemperanza alle indicazioni di cui al punto 1 della predetta circolare 7/D, la procedura per disporre, previa diffida ad adempiere, la revoca dell'autorizzazione e, quindi, la cancellazione del laboratorio nell'elenco dei soggetti provvisoriamente autorizzati.

Analogo procedimento è posto in essere qualora, in esito alla predetta domanda, il laboratorio non consegua l'accredito ai fini fiscali. A tal riguardo, sempre qualora l'accredito si riferisca anche agli aspetti di competenza dell'Agenzia, ACCREDIA comunica per estratto all'Ufficio in epigrafe tutte le delibere assunte dal competente Comitato Settoriale di Accredito riguardanti gli Organismi di Ispezione accreditati per la specifica attività (rif. accreditamenti, estensioni, revoche, provvedimenti sanzionatori, rinnovi, ecc.), nonché le eventuali comunicazioni inerenti la decadenza degli iter di accreditamento o di estensione che non dovessero arrivare a compimento secondo le procedure previste.

Restano fermi gli effetti degli accreditamenti secondo la norma UNI-EN 17025:2005 già conseguiti alla data della presente circolare. In tale evenienza, l'operatività del laboratorio/Organismo di Ispezione per i fini fiscali dovrà

comunque avvenire nel pieno rispetto della presente circolare relativamente alla terzietà ed all'imparzialità nonché di tutte le altre pertinenti prescrizioni operative dell'Amministrazione finanziaria.

Resta, ovviamente, ferma, ai sensi dell'art.6, comma 2 del sopra richiamato D.M.60/15, la facoltà dei laboratori accreditati per i fini fiscali di effettuare le verifiche periodiche sui contatori dopo aver presentato apposita SCIA ad Unioncamere.

Si pregano codeste Direzioni regionali, interregionali e interprovinciale di portare la presente nota a conoscenza di tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di nulla osta preventivo per l'inserimento nell'elenco di che trattasi nonché dei laboratori di rispettiva competenza già inseriti nell'elenco medesimo.

*Il Direttore Centrale*  
Dott. Maurizio Montemagno

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*